



DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento per la composizione e il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori dell'Università degli studi di Bergamo.

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario* e in particolare l'art. 10, recante disposizioni sulla competenza disciplinare;

VISTI:

- l'articolo 33 *Collegi disciplinari* del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, emanato con DR rep. n. 570/2023 del 1.8.2023;
- il capo VI del vigente *Regolamento Generale di Ateneo*, emanato con DR Rep. n. 653/2024 del 17.6.2024, rubricato *Elezioni del collegio di disciplina*;
- il vigente *Regolamento per la composizione e il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori dell'Università degli studi di Bergamo*, emanato con D.R. Rep. n. 565/2021 del 13.7.2021;

PRESO ATTO della necessità di adeguare il suddetto Regolamento alle modifiche dello Statuto e del nuovo Regolamento Generale di Ateneo, in particolar modo con riferimento all'introduzione del principio elettivo per la composizione del Collegio di disciplina;

CONSIDERATA altresì la necessità di precisare e specificare in maniera chiara e univoca le modalità di invio delle comunicazioni inerenti il procedimento disciplinare;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 24.2.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 26.2.2025 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato le modifiche al *Regolamento per la composizione e il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori dell'Università degli studi di Bergamo*;

PRESO ATTO che le predette delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno disposto la decorrenza del Regolamento dal giorno successivo alla sua emanazione;

VISTO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e le loro modifiche;

DECRETA

Art. 1

Sono emanate le modifiche al **Regolamento per la composizione e il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori dell'Università degli studi di Bergamo** come da testo approvato dal Senato Accademico del 24.2.2025 e dal Consiglio di Amministrazione del 26.2.2025.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".



Art. 3

Il Regolamento per la composizione e il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori dell'Università degli studi di Bergamo, nella versione integrale modificata, è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: <https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti>.

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

ARTICOLO 1 - OGGETTO

SEZIONE I - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

ARTICOLO 3 - REGOLE GENERALI

SEZIONE II - SVOLGIMENTO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ARTICOLO 4 - PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL RETTORE

ARTICOLO 5 - PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

ARTICOLO 6 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO ED ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 7 - PARERE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

ARTICOLO 8 - DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEZIONE III - INFRAZIONI DISCIPLINARI, SANZIONI DISCIPLINARI E RAPPORTI CON IL PROCESSO PENALE

ARTICOLO 9 - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

ARTICOLO 10 - INFRAZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 11 - SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 12 - RAPPORTI CON IL PROCESSO PENALE

ARTICOLO 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA



Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio disciplina e di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e dei ricercatori universitari in attuazione dell'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell'art. 33 dello Statuto dell'Università degli studi di Bergamo e del Capo VI del Regolamento generale di Ateneo.

SEZIONE I - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Articolo 2 - Composizione del Collegio

1. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, tutti a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo pieno, eletti dagli appartenenti ai rispettivi ruoli e secondo la procedura prevista dal Capo VI del Regolamento generale di Ateneo, con mandato immediatamente rinnovabile per una sola volta.
2. Il Collegio di Disciplina è composto altresì da tre membri supplenti, per ognuna delle fasce di cui al comma 1, che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza, impedimento o di situazioni che ne richiedano l'astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. Essi sono individuati secondo la procedura prevista dallo Statuto e dal Capo VI del Regolamento generale di Ateneo.
3. Per ogni sezione il Presidente è il docente con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di parità, il più anziano per età.

Articolo 3 - Regole generali

1. I componenti del collegio, individuati ai sensi dell'art. 2, sono nominati con decreto rettorale pubblicato all'albo ufficiale di ateneo.
2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, attraverso sezioni distinte per fascia e nel rispetto del principio del contraddittorio. Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi professori appartenenti a fasce diverse ovvero coinvolga congiuntamente professori e ricercatori, il Collegio opera a sezioni unite, composte da tutti i componenti delle sezioni competenti.
3. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
4. Qualora il docente cui sia contestata la violazione di un dovere comportamentale sia legato da rapporto di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità fino al IV grado con un membro del collegio o sussistano gravi inimicizie con il membro del collegio o ancora altre gravi ragioni di convenienza, il membro del collegio dovrà astenersi ed essere sostituito da un supplente.
5. È facoltà del docente sottoposto a procedimento disciplinare proporre istanza di ricusazione di uno dei componenti del Collegio per una delle ragioni di cui al comma 4 entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti.
6. Sull'istanza di ricusazione o sulle richieste di astensione dei componenti decide il presidente entro i successivi 5 giorni. Sulle istanze che riguardano il Presidente del Collegio decide il Rettore.

SEZIONE II - SVOLGIMENTO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 4 - Procedimento di competenza del Rettore

1. Nell'ipotesi in cui il fatto contestato possa dar luogo all'irrogazione di un provvedimento disciplinare non superiore alla censura, ai sensi dell'articolo 88 del vigente R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, il Rettore, entro trenta giorni dal momento della conoscenza del fatto, provvede, tramite l'unità organizzativa di supporto, alla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e alla contestuale contestazione dell'illecito disciplinare mediante posta elettronica certificata, nel caso in cui il docente ne disponga, oppure mediante lettera



- raccomandata, fissando un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della contestazione per la presentazione, da parte dell'interessato, delle proprie deduzioni.
2. Il Rettore può altresì prevedere la fissazione di un'audizione per il contraddittorio nel termine di venti giorni successivi alla ricezione della contestazione da parte del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, che potrà essere assistito da un difensore di fiducia.
 3. Al termine dell'istruttoria, udito il docente sottoposto all'azione disciplinare ed eventuali altri interessati al procedimento, il Rettore, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, provvede, con proprio decreto, a disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare ovvero l'irrogazione della censura.
 4. Il suddetto provvedimento deve essere notificato tempestivamente al docente interessato, con le stesse modalità di cui al comma 1.
 5. Il provvedimento sarà poi inserito nel fascicolo personale dell'interessato.

Articolo 5 - Procedimento di competenza del Collegio di disciplina

1. Qualora si tratti di un fatto che può dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, il Rettore, entro trenta giorni dal momento della conoscenza del fatto, comunica all'interessato, tramite l'unità organizzativa di supporto, attraverso posta elettronica certificata, nel caso in cui l'interessato ne disponga, oppure con raccomandata, l'avvio del procedimento disciplinare e contestualmente invia allo stesso la contestazione degli addebiti, che deve contenere:
 - una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
 - le violazioni addebitate;
 - il diritto di accedere agli atti che lo riguardano e l'ufficio presso il quale prendere visione degli atti e/o estrarne copia, nel rispetto delle disposizioni in materia di diritto di accesso.
2. Contestualmente, il Rettore trasmette, tramite l'unità organizzativa di supporto, gli atti del procedimento al collegio di disciplina, formulando una motivata proposta di sanzione.
3. Il collegio di disciplina, non appena ricevuti gli atti e la motivata proposta da parte del Rettore, è tempestivamente convocato dal presidente, tramite l'unità organizzativa di supporto, e, esaminati gli atti, provvede, tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui l'interessato ne disponga, oppure con raccomandata alla convocazione a difesa del docente.
4. La convocazione deve contenere:
 - un richiamo, anche *per relationem*, ai fatti già contestati con la specificazione delle norme che si assumono violate;
 - la fissazione di un termine, che non potrà essere anteriore a dieci giorni dal ricevimento della convocazione, per l'audizione del docente e la presentazione di proprie deduzioni;
 - la comunicazione in ordine alla possibilità di farsi assistere, in sede di audizione disciplinare, da un difensore di fiducia nonché, nel caso in cui il docente non intenda presentarsi, la possibilità di inviare una memoria scritta, con la precisazione che, in ogni caso, il collegio procederà a espletare le proprie funzioni.
5. Il collegio di disciplina redige verbale di ogni seduta. Ogni verbale deve essere sottoscritto da ciascun intervenuto e quindi, in sede di convocazione a difesa, devono firmare, oltre ai componenti del collegio, il docente interessato, il suo eventuale difensore e l'eventuale segretario verbalizzante.
6. Nelle ipotesi in cui il collegio ritenga, in fase istruttoria, di disporre l'audizione di eventuali testimoni o esperti in relazione ai fatti contestati, si dovrà redigere apposito verbale che dovrà essere da essi sottoscritto. Il collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori e stabilire un supplemento di istruttoria, avvalendosi della possibilità di sospensione del procedimento di cui all'articolo 10, comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
7. Il collegio ascolta le difese del docente sottoposto all'azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia e redige separato verbale. Quindi, udito il Rettore o un suo delegato, valutata ogni risultanza istruttoria, entro trenta giorni, decorrenti dall'avvio del procedimento, deve concludere i propri lavori con la trasmissione degli atti al Consiglio di



amministrazione, unitamente a un proprio parere vincolante sulla proposta avanzata dal Rettore.

8. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere da parte del collegio di disciplina, il Consiglio di amministrazione delibera infliggendo la sanzione ovvero disponendo l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina, e il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla delibera che verrà notificata all'interessato nonché trasmessa ai servizi amministrativi per gli adempimenti di competenza.

Articolo 6 - Sospensione dei termini del procedimento ed estinzione del procedimento

1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.
2. Il termine è altresì sospeso per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
3. Il termine del procedimento è sospeso nel periodo dal 5 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio successivo.
4. Il procedimento si estingue ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.

Articolo 7 - Parere del Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina esprime un motivato parere, che può essere contenuto nel verbale della seduta o in un atto terzo, sulla proposta del Rettore che deve essere ampiamente motivato in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati e in relazione al tipo di sanzione da irrogare.
2. Il parere potrà indicare la necessità di applicazione di una sanzione disciplinare ovvero l'archiviazione del procedimento. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza dei componenti.
3. Il Collegio trasmette, tramite l'unità organizzativa di supporto, il proprio parere vincolante al Consiglio di Amministrazione e al Rettore in qualità di Presidente dell'Organo nel termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento.

Articolo 8 - Delibera del Consiglio di Amministrazione

1. La delibera del Consiglio di Amministrazione deve essere adottata nel termine di trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina, senza la rappresentanza degli studenti.
2. Nel caso si verificano una o più cause di astensione indicate agli articoli precedenti, nei confronti di uno o più consiglieri, questi ultimi non partecipano alla votazione.
3. La delibera del Consiglio di Amministrazione che dispone in merito alla sanzione o all'archiviazione è approvata seduta stante e non è resa pubblica.

SEZIONE III - INFRAZIONI DISCIPLINARI, SANZIONI DISCIPLINARI E RAPPORTI CON IL PROCESSO PENALE

Articolo 9 - Principio di proporzionalità

La definizione delle infrazioni e delle sanzioni ai sensi del presente regolamento opera nel rispetto del principio della proporzionalità, e in applicazione di quanto previsto dagli artt. 87, 88, 89 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.



Articolo 10 - Infrazioni disciplinari

1. Ai sensi dell'articolo 88 del R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, ai fini dell'irrogazione della sanzione della censura, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:
 - a) mancanza ai doveri d'ufficio;
 - b) irregolare condotta.
2. Ai sensi dell'articolo 89 del R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, ai fini dell'irrogazione di sanzioni superiori alla censura, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:
 - a) grave insubordinazione;
 - b) abituale mancanza ai doveri d'ufficio;
 - c) abituale irregolarità di condotta;
 - d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.

Articolo 11 - Sanzioni disciplinari

Al personale docente si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 87 del R.D.31 agosto 1933, n. 1592, che sono:

- a) **la censura scritta.** La censura è una dichiarazione di biasimo inflitta dal Rettore per mancanza ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, quando i fatti non costituiscano una grave insubordinazione e non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore o del ricercatore.
- b) **La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio** fino ad un massimo di un anno, applicabile nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) del precedente articolo 10. La sospensione dal servizio comporta per tutta la sua durata la perdita del diritto allo stipendio con l'erogazione del solo assegno alimentare, nonché la perdita ad ogni effetto di legge dell'anzianità di servizio. Il professore/ricercatore che sia incorso in tale sanzione non può per i successivi dieci anni solari accedere alla carica accademica di rettore e direttore delle strutture di cui all'articolo 34, comma 1, dello statuto di ateneo e non può esser proposto per il conferimento del titolo di professore emerito.
- c) **La destituzione senza perdita del diritto a pensione** o ad assegni, una sanzione espulsiva applicabile alle stesse mancanze già indicate alla precedente lettera b) ma per ipotesi di maggiore gravità.

Articolo 12 - Rapporti con il processo penale

1. Ai sensi dell'articolo 117 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, qualora sia iniziata l'azione penale a carico del docente per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere promosso sino al termine del processo penale e, se già avviato, dev'essere sospeso. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97.
2. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma precedente dev'essere ripreso entro i termini di legge dal momento in cui l'ateneo ha ricevuto comunicazione della sentenza penale definitiva.
3. Ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio per il docente sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità. Gli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare a carico del docente sono previsti dall'articolo 653 c.p.p.
4. Restano fermi gli adempimenti di cui agli articoli 331 c.p.p. e 52 e 53 del codice di giustizia contabile.

Articolo 13 - Disciplina transitoria

Il presente Regolamento si applica ai procedimenti disciplinari per i fatti di cui il Rettore sia venuto a conoscenza dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.